#### **RELAZIONE**

# AI SENSI DELL'ART. 2501-SEXIES DEL CODICE CIVILE SULLA CONGRUITA' DEL RAPPORTO DI CAMBIO NEL

## PROGETTO DI SCISSIONE REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2506 – 2506 BIS DEL CODICE CIVILE

#### SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE:

BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ SCISSA

BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ PRIMA BENEFICIARIA

BANCO FIORENTINO — MUGELLO IMPRUNETA SIGNA — CREDITO COOPERATIVO — BANCA SECONDA BENEFICIARIA

Dott. Alessandro Moretti

Revisore legale dei conti

Via 1° settembre n. 2 – 50014 Fiesole (Fi)

alessandro.moretti@ft.bcc.it



#### DATI GENERALI DELLE BANCHE PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

#### A) BANCA SCISSA:

Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni ("Banca di Pisa e Fornacette" o anche "Banca o Società Scissa").

- Sede legale: Lungarno Pacinotti, 8 56126 Pisa (PI);
- Direzione Generale: Via Tosco Romagnola, 93 56012 Fornacette (PI);
- Capitale sociale € 96.420.674 alla data del 31/12/2023;
- Codice Fiscale n. 00179660501;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Pisa n. 00179660501 CCIAA REA Pisa n° 32860;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A193385;
- Codice ABI 08562, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 4546;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L.02/01/1991;
- Sito Internet: www.bancadipisa.it

#### B) BANCA PRIMA BENEFICIARIA:

Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo – Società Cooperativa. ("Banca di Pescia e Cascina" o anche "Banca prima beneficiaria").

- Sede legale: Via Alberghi, 26 52012 Pescia (PT);
- Capitale sociale € 7.517.795 alla data del 31/12/2023;
- Codice Fiscale n. 00158450478;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Pistoia n. 00158450478 CCIAA REA Pistoia n°
   54651;



- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A159952;
- Codice ABI 8358, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 4639;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L.02/01/1991;
- Sito Internet: www.bancadipesciaecascina.it

#### C) BANCA SECONDA BENEFICIARIA:

Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Società cooperativa ("Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa" o anche la "Banca seconda beneficiaria).

- Sede Via Villani, 13 50033 Firenzuola (FI);
- Capitale sociale € 17.990.266 alla data del 31/12/2023;
- Codice Fiscale n. 06657430481;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n.
   15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 06657430481 CCIAA REA Firenze n.
   645977;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n.
   C116591;
- Codice ABI 8325, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 8059;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L.02/01/1991;
- Sito Internet: www.bancofiorentino.it



#### 1. Motivo e oggetto dell'incarico

Il sottoscritto Alessandro Moretti, nato a Cetona (SI) il 13/11/1965 e residente in Fiesole (FI), via 1° Settembre n° 2, C.F. MRTLSN65S13C587J, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n° 124803 con provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia del 19/02/2002 (G.U. supplemento n°17 – IV serie speciale del 01/03/2002), è stato incaricato – direttamente dai Consigli di Amministrazione delle tre Società, data la natura di società cooperative di queste ultime - quale esperto comune per redigere la relazione prevista dall'art. 2501 sexies cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio determinato nel progetto di scissione cui le banche partecipano.

#### 2. Natura e portata della presente relazione

In via di principio, la finalità della presente relazione è quella di fornire ai soci delle tre Banche idonee informazioni sul rapporto di cambio, indicando il metodo seguito dagli Amministratori per la sua determinazione e le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Inoltre, la relazione deve contenere un parere sull'adeguatezza del metodo seguito, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà e sulla sua corretta applicazione.

#### 3. Periodo di riferimento, ipotesi e condizioni limitatrici della relazione

Il sottoscritto ha preso a base della propria relazione le situazioni patrimoniali delle tre Società risultanti dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023 - data di riferimento per lo sviluppo del piano strategico di scissione da presentare all'Organo di Vigilanza - operando anche un confronto con le situazioni patrimoniali approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione ai fini delle segnalazioni di Vigilanza armonizzate sui dati finanziari (cd "FINREP") al 30 giugno 2024.

In ordine all'esecuzione dell'incarico ricevuto, il sottoscritto ha raccolto ed esaminato la documentazione disponibile necessaria allo svolgimento dello stesso.

Il lavoro svolto e le considerazioni esposte devono essere interpretati alla luce delle seguenti principali ipotesi e condizioni limitatrici:

il sottoscritto ha tenuto conto, per l'espletamento dell'incarico, delle peculiarità e specifiche caratteristiche che contraddistinguono le Banche di Credito Cooperativo, alla cui categoria e natura appartengono le aziende partecipanti all'operazione di scissione;



- la relazione è stata redatta alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili;
   non si tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi esterni di natura straordinaria o non prevedibile;
- l'incarico non ha previsto lo svolgimento di alcuna attività di "due diligence" né di revisione contabile sui bilanci e sui dati segnaletici delle Società;
- nello svolgimento dell'incarico, il sottoscritto ha confidato sulla veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti e delle informazioni utilizzate, senza effettuare alcuna verifica autonoma e indipendente di tipo contabile di tali dati e informazioni. La responsabilità della veridicità, completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni utilizzate per l'elaborazione della presente relazione ricade, quindi, unicamente sulle Società.

#### 4. Documentazione esaminata

Per l'assolvimento dell'incarico ricevuto il sottoscritto ha raccolto ed esaminato la documentazione disponibile necessaria, documentazione che è stata messa a disposizione unitamente a ogni altra informazione ritenuta utile per l'obiettiva formulazione del parere richiesto. In particolare, sono stati forniti e analizzati i seguenti documenti:

- "lettera d'intenti per l'ipotesi di scissione parziale non proporzionale" sottoscritta nel mese di novembre 2023:
- delibere dei Consigli di Amministrazione delle tre Banche concernenti l'approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di Banca di Pisa e Fornacette e di integrazione di due compendi nelle Banche beneficiarie (delibera del 11/03/2024 per Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa e delibere del 12/03/2024 per Banca di Pescia e Cascina e per Banca di Pisa e Fornacette), con relativi allegati:
  - bozza del progetto civilistico di scissione;
  - statuto sociale della Banca di Pisa e Fornacette;
  - statuto sociale di Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa;
  - statuto sociale di Banca di Pescia e Cascina;
  - piano industriale 2024 BCC di Pisa e Fornacette;
  - piano di integrazione compendio BCC di Pisa in Banca di Pescia e Cascina;
  - piano di integrazione compendio BCC di Pisa in Banco Fiorentino Mugello Impruneta
     Signa;
  - richiesta di autorizzazione alla Capogruppo;



- dati finanziari delle tre Banche al 30 giugno 2024 relativi alla segnalazione di Vigilanza "FINREP" approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- parere del 18 giugno 2024 rilasciato da Deloitte Spa alla Capogruppo Iccrea Banca ai fini del processo autorizzativo intercorso con l'Autorità di Vigilanza - contenente considerazioni sul valore dei compendi oggetto di scissione;
- dati relativi ai bilanci civilistici delle tre Banche per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

#### 5. Caratterizzazioni normative delle Banche di Credito Cooperativo

Le attuali disposizioni statutarie delle tre Banche, conformi allo statuto tipo vigente per le Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, stabiliscono all'art. 15 denominato "Liquidazione della quota al socio" che "Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio". Il successivo articolo "Scioglimento e liquidazione della Società" – art. 50 per Banca di Pisa e Fornacette, art. 51 per Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa e art. 51 per Banca di Pescia e Cascina - prevede che "In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione".

Sulla base di tali disposizioni – per le quali non sono previste variazioni nello statuto post scissione di Banca di Pescia e Cascina e di Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa - è possibile concludere che, qualunque sia il valore economico delle due aziende, al socio può al più competere il solo valore nominale delle azioni possedute e, ad eccezione dell'ipotesi di liquidazione della società, del relativo sovrapprezzo. Nessun diritto, in nessuna fase della vita della società e alla presenza di alcuna circostanza o situazione, ha invece il socio delle Banche di Credito Cooperativo alla distribuzione delle riserve patrimoniali.

Questi principi influiscono in maniera determinante sul contenuto del rapporto di cambio di azioni in caso di scissione (o anche fusione) di Banche di Credito Cooperativo e di essi, pertanto, occorre tener conto nella valutazione di congruità per la fattispecie sottoposta alla valutazione del sottoscritto.



### 6. Il rapporto di cambio risultante dal progetto di scissione: metodo di determinazione e valori risultanti.

Dalla bozza del "Progetto civilistico di scissione" approvato dagli Amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti all'operazione, risulta che "Il rapporto di concambio relativo all'incorporazione dei due distinti compendi di Banca di Pisa e Fornacette, rispettivamente ad opera di Banca di Pescia e Cascina e Banco Fiorentino è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti in considerazione della natura mutualistica di tutte le società coinvolte nell'operazione e nella impossibilità di qualunque distribuzione delle riserve per i soci, indipendentemente dall'esito finale della ripartizione delle riserve di Banca di Pisa e Fornacette effettuato tra le Banche beneficiarie.

#### Pertanto:

- a) per quanto riguarda il compendio acquisito da Banca di Pescia e Cascina, giuste le previsioni di cui all'art. 20 dello Statuto sia della predetta Banca di Pescia e Cascina che di Banca di Pisa e Fornacette, considerato che il capitale sociale della Banca beneficiaria (Banca di Pescia e Cascina) è costituito da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, mentre quello di Banca di Pisa e Fornacette, che vede attribuita una porzione del proprio compendio, è costituito da azioni del valore nominale di Euro 69,65, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:
  - ai soci di Banca di Pescia e Cascina per n. 1 (una) azione posseduta rimangono assegnate n.
     1 (una) azione della stessa, conservando pertanto il valore originario della partecipazione;
  - ai soci di Banca di Pisa e Fornacette identificati all'art. 10 punto b) o nominativamente, per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 13 (tredici) azioni di Banca di Pescia e Cascina con imputazione del resto di € 2,57 per ciascuna azione a una riserva di sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario;
  - ai soci di Banca di Pisa e Fornacette identificati all'art. 10 punto b) o nominativamente, in possesso di pacchetti di azioni che rappresentano un multiplo del valore unitario, si assegneranno tante azioni di Banca di Pescia e Cascina sino ad approssimarsi al valore complessivo della partecipazione detenuta e gli eventuali resti, inferiori al valore unitario di Euro 5,16, verranno imputati a una riserva di sovrapprezzo azioni nominativa,



- relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario;
- la conversione verrà attuata alla data di decorrenza degli effetti reali della scissione, come individuata all'art. 5, punto 1 lettera a);
- b) per quanto riguarda il compendio acquisito da Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa, giuste le previsioni di cui all'art. 20 dello Statuto sia della predetta Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa che di Banca di Pisa e Fornacette, considerato che il capitale sociale della Banca beneficiaria (Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa) è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,82 ciascuna, mentre quello di Banca di Pisa e Fornacette che vede attribuita una porzione del proprio compendio è costituito da azioni del valore nominale di Euro 69,65, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:
  - ai soci di Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa per n. 1 (una) azione posseduta rimangono assegnate n. 1 (una) azione della stessa, conservando pertanto il valore originario della partecipazione;
  - ai soci di Banca di Pisa e Fornacette identificati all'art. 10 punto a) o nominativamente, per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 2 (due) azioni di Banco Fiorentino -Mugello Impruneta Signa, con imputazione del resto di € 18,01 per azione a una riserva di sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario;
  - ai soci di Banca di Pisa e Fornacette identificati all'art. 10 punto a) o nominativamente, in possesso di pacchetti di azioni che rappresentano un multiplo del valore unitario, si assegneranno tante azioni di Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa sino ad approssimarsi al valore complessivo della partecipazione detenuta e gli eventuali resti, inferiori al valore unitario di Euro 25,82, verranno imputati a una riserva di sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario;
  - la conversione verrà attuata alla data di decorrenza degli effetti reali della scissione, come individuata all'art. 5, punto 1 lettera b);
- c) la Capogruppo, che ha effettuato l'apporto di capitale realizzato con la sottoscrizione delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.lgs. 385/1993, rimarrà unica socia della Banca scissa conservando le proprie azioni di finanziamento, mentre gli altri soci della Banca



scissa cesseranno di essere soci della medesima, salva l'opzione per la partecipazione proporzionale di cui al successivo art. 12.

Le motivazioni che stanno alla base di tale impostazione, pertanto, sono da ricondursi ai principi statutari e normativi che regolano la cooperazione di credito già illustrati al paragrafo 5 della presente relazione, dai quali deriva l'impossibilità giuridica ed economica di attrarre nella disponibilità dei portatori di azioni quelle componenti del netto patrimoniale di ciascuna società per le quali la legge e lo statuto escludono qualsiasi possibilità di assegnazione ai soci.

#### 7. Congruità del rapporto di cambio.

La metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli Amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti alla scissione si articola, in definitiva, nelle seguenti due fasi:

- a) considerazioni di tipo normativo che portano ad escludere nei confronti delle azioni
   l'attribuzione di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali;
- b) valutazioni di tipo economico e patrimoniale che portano a escludere la valorizzazione delle già menzionate azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene alla prima fase, il sottoscritto non può che convenire, senza alcun elemento di dubbio o di difficoltà, sulla validità degli assunti alla luce delle normative statutarie e legali sopra illustrate. Infatti, essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il plusvalore latente insito in ciascuna azione, ne consegue che la sua determinazione deve ritenersi superflua. La misurazione di tale plusvalore latente, in quanto definitivamente acquisito al patrimonio della singola Banca, non può essere finalizzata al calcolo di un rapporto di concambio diverso da quello basato sul valore nominale delle azioni (ossia "alla pari").

Qualche elemento di discrezionalità valutativa s'introduce, invece, nella seconda fase della metodologia, considerato che i compendi aziendali attribuibili alle Banche beneficiarie evidenziano entrambi un netto patrimoniale costituito da capitale sociale (verso soci cooperatori) e da riserve di utili negative, come risultante dal seguente prospetto estratto dal "piano industriale 2024 BCC di Pisa e Fornacette":



PATRIMONIO NETTO	BPF 31/12/2023	BPF 31/12/2023 in liquidazione	BPF 31/12/2023 scissione		Compendio Banco Fiorentino	Compendio Pescia e Cascina	
140 - RISERVE	- 23.863	- 8.863	- 15.000		- 12.000	- 3.000	
Riserve di utili	- 23.863	- 8.863	- 15.000		- 12.000	- 3.000	
160 - CAPITALE	96.421	40.000	56.421		39.463	16.957	
Soci cooperatori	56.421	0	56.421		39.463	16.957	
Soci finanziatori	40.000	40.000	-		(45		
Totale	72.558	31.137	41.421		27.463	13.957	

In definitiva, nel caso concreto, si tratta di assumere che le riserve di utili negative ("perdite riportate a nuovo") presenti nell'assetto patrimoniale della "Banca Scissa" e attribuibili alle Banche beneficiarie (12 mln per Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa e 3 mln per Banca di Pescia e Cascina) non siano tali da precludere l'adozione di un rapporto di cambio basato sul valore nominale delle azioni.

In proposito, il sottoscritto ritiene che al problema possa darsi soluzione affermativa per le motivazioni che seguono.

Tenuto conto di quanto evidenziato, affinché si possa sostenere di riconoscere il valore nominale nella determinazione del rapporto di cambio, occorre dimostrare che le suddette componenti negative di patrimonio sono coperte da un valore di avviamento o da vantaggi indiretti dell'operazione, che deriveranno alle banche beneficiarie, riferibili ai compendi oggetto di scissione.

A tal fine, il sottoscritto ritiene che possano essere validamente utilizzate le considerazioni svolte da Deloitte Spa sul valore dei compendi aziendali oggetto di trasferimento in Banca di Pescia e Cascina CC e Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa CC, nel parere rilasciato alla Capogruppo Iccrea Banca in data 18 giugno 2024.

Nello specifico, l'impostazione seguita da Deloitte, condivisa dal sottoscritto, prevede i seguenti passaggi:

quale metodo di valutazione dell'avviamento è stato selezionato il cd "Dividend Discount Model" ("DDM") nella variante Excess Capital. Tale metodologia determina il valore di un'azienda sulla base dei flussi finanziari futuri che la stessa sarà in grado di distribuire ai suoi azionisti senza intaccare gli asset necessari a sostenere lo sviluppo atteso e nel



rispetto delle regolamentazioni sul capitale previste dall'Autorità di Vigilanza, scontati a un tasso che esprime lo specifico rischio del capitale. Il metodo è quindi in grado di apprezzare la capacità reddituale dei compendi valutati e le loro potenzialità di crescita sulla base di proiezioni economiche e tenuto conto dei livelli di patrimonializzazione necessari a sostenere la crescita;

per la stima dei flussi finanziari distribuibili è stato fatto riferimento alle proiezioni economiche finanziarie dei compendi, per il periodo 2024-2026, predisposte dal management della Capogruppo:

Proiezioni economiche finanziarie	2023		2024		2025		2026	
	Ramo BPC	Ramo BF						
Utile (Perdita) al lordo delle imposte	485	8.022	5	3.766	372	5.415	617	6.288
Aliquota d'imposta ipotizzata (28,65%)	139	2.298	1	1.079	107	1.551	177	1.802
Utile (Perdita) al netto delle imposte	346	5.724	4	2.687	265	3.864	440	4.486
(dati in migliaia di euro)								

per quanto riguarda i livelli di patrimonializzazione richiesti è stato tenuto conto dei requisiti patrimoniali target richiesti dall'Autorità di Vigilanza in sede di SREP, ossia 11,77% in termini di Tier1 e 14,41% in termini di Total Capital Ratio. Quale livello di patrimonializzazione iniziale dei due compendi è stato considerato l'ammontare dei fondi propri ad essi attribuibili in virtù dello sbilancio patrimoniale al 31 dicembre 2023 (38,3 mln per il compendio "Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa CC" e 13,8 mln per il compendio "Banca di Pescia e Cascina").

Nell'ambito degli apporti patrimoniali, per quanto concerne la Banca di Pescia e Cascina, è stato altresì considerato - come evidenziato nella delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 12 marzo 2024 - che, al fine di riequilibrare per l'esercizio 2024 i coefficienti patrimoniali del compendio assegnato a livelli assimilabili a quelli delle soglie patrimoniali EWS attualmente in vigore (al netto delle perdite pregresse incluse nel compendio e dei rimborsi ai soci già receduti), è previsto un intervento di supporto patrimoniale attraverso cui si intende richiedere alla Capogruppo la sottoscrizione, mediante le risorse dello Schema di Garanzia del Gruppo, di azioni di finanziamento ex art. 150-ter del TUB per un importo complessivo pari a 10,0 mln/€. L'emissione sarà realizzata da BCC di Pescia e Cascina dopo il perfezionamento dell'incorporazione del compendio di BCC di Pisa. Il presente intervento è destinato a generare un effetto patrimoniale (excess capital) a favore della Banca di Pescia e Cascina tale da riequilibrare in modo significativo il valore dei due compendi aziendali oggetto di scissione (caratterizzati da una diversa



redditività), assicurandone quindi, come meglio espresso nel proseguo, una misura idonea a compensare le riserve negative attribuite.

Di seguito la proiezione delle attività di rischio ponderate (RWA) che determina la situazione patrimoniale (anche prospettica) dei due compendi:

	20	2023		2024		25	2026	
Proiezioni economiche finanziarie	Ramo BPC	Ramo BF						
Attività di rischio ponderate (RWA)	117.215	358.480	112.021	354.622	86.988	354.622	76.308	354.622
(dati in migliaia di euro)								1

il tasso di attualizzazione utilizzato corrisponde al costo del capitale di rischio, integrato del fattore rischio paese, pari al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio. Tale tasso è stato stimato pari al 8,51%.

L'applicazione del metodo di valutazione descritto porta a individuare per il compendio "Banca di Pescia e Cascina" un valore compreso in un intervallo tra euro 16,4 mln ed euro 19,0 mln, e per il compendio "Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa" un valore compreso in un intervallo tra euro 34,4 mln ed euro 43,6 mln.

Tali valori compensano ampiamente le riserve di utili negative attribuite ai due compendi oggetto di scissione.

A tutto quanto evidenziato, così come dettagliato all'interno dei progetti di integrazione dei compendi nelle banche beneficiarie, possono aggiungersi gli ulteriori vantaggi indiretti connessi all'ampliamento organico e capillare della zona di competenza territoriale, alle possibilità di diversificazioni territoriali, economiche e sociali, allo sfruttamento di sinergie in un contesto che si presenta favorevole.

Il sottoscritto evidenzia, infine, in relazione all'allocazione di perdite pregresse della Banca di Pisa e Fornacette nella costruzione dei compendi assegnati, come le banche beneficiarie, all'interno della lettera di intenti sottoscritta nel novembre 2023, "prendono atto che, sia per entità, sia per la natura di cooperative a mutualità prevalente di tutte le società coinvolte nell'operazione, le perdite trasferite non incidono in termini di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 c.c..

Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa e Banca di Pescia e Cascina si impegnano altresì a perseguire strategie di allocazione delle medesime nei rispettivi bilanci tenendo indenni le rispettive



compagini sociali da eventi direttamente idonei ad incidere sulle rispettive quote sociali, comprensive del sovrapprezzo".

Si ritiene che alla base di tali scelte, seppur non direttamente esplicitato, vi siano le considerazioni sopra espresse in ordine ai vantaggi diretti e indiretti derivanti dall'acquisizione dei compendi di cui potranno avvantaggiarsi le banche beneficiarie, che rendono come detto non rilevanti ai fini del rapporto di cambio le perdite pregresse attribuite ai compendi stessi, e la cui copertura è prevista incidere sugli utili a venire. A tale ultimo riguardo, considerando i flussi reddituali netti generati dai compendi per il periodo 2024/2026 - normalizzati sui dati 2026 per i periodi successivi – il sottoscritto prevede per entrambe le banche beneficiarie un completo assorbimento delle "perdite pregresse" nell'arco di un quinquennio a partire dalla data di efficacia dell'operazione.

Per quanto riguarda, infine, l'attuale situazione economica e patrimoniale delle banche beneficiarie, non sussistono evidentemente problematiche di riduzioni patrimoniali - come espresso dai dati del bilancio 2023 e dalla situazione del primo semestre 2024 - , che ne possono rendere necessaria un'analisi ai fini del rapporto di cambio dell'operazione di scissione.

Per tutto quanto evidenziato, il sottoscritto ritiene corretto che il rapporto di concambio faccia riferimento al (solo) valore nominale delle azioni sociali.

#### 8. Difficoltà di valutazione

L'articolo 2501-sexies del Codice civile prescrive che l'esperto indichi le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Al riguardo, il sottoscritto evidenzia di non avere incontrato difficoltà della specie.

#### 9. Conclusioni

Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui considerati e cioè:

- che le Banche coinvolte nell'operazione di scissione sono società cooperative senza fini speculativi, aventi i prescritti requisiti di mutualità per cui i loro soci non possono mai avanzare alcun diritto sulle riserve patrimoniali dell'azienda,
- che nessuna delle Banche beneficiarie ha registrato o si prevede possa registrare perdite tali da comportare una diminuzione del valore nominale delle azioni,



che le perdite pregresse realizzate dalla Banca di Pisa e Fornacette e attribuite ai compendi
oggetto di scissione, per la loro entità e per il valore dei compendi, non sono rilevanti ai
fini della determinazione del rapporto di cambio,

il sottoscritto esprime parere favorevole sulla congruità del rapporto di cambio basato sui valori nominali delle azioni delle tre Banche come proposto nel progetto di scissione redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506 – 2506bis del Codice civile dagli Amministratori delle Banche stesse.

Fiesole, 23 settembre 2024

Revousho Matel